



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO

DEPOSITO AL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE O DIVIETO DELLE AZIONI ESECUTIVE O CAUTELARI DEI CREDITORI VERSO L'IMPRENDITORE CHE INTENDE PRESENTARE UN ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

L'art. 48 c. 2 della legge 122/2010 (che ha convertito in legge il dl. 78/2010, entrato in vigore il 31 maggio 2010) ha modificato l'art. 182 bis della cd. legge fallimentare (in materia di accordo di ristrutturazione dei debiti) aggiungendo, dopo il quinto comma, la seguente disposizione:

“Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive (...) può essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale la documentazione di cui all'art. 161 primo e secondo comma, e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore (...). L'istanza di sospensione di cui al presente comma è pubblicata nel registro delle imprese e produce l'effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive o cautelari, nonché del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione”.

All'Ufficio del Registro delle Imprese va presentata copia della richiesta di sospensione presentata in tribunale (non dell'ulteriore documentazione ad essa allegata). L'adempimento è così schematizzabile:

SOCIETÀ

Soggetto obbligato: amministratore

Termine: nessuno

Modelli: Mod. S2 (allegato al modello di Comunicazione Unica) compilato al riquadro 20 con l'indicazione “*Deposito della richiesta al tribunale di sospensione delle azioni esecutive o cautelari ai sensi dell'art. 182 bis comma 6 L.F.*”.

Codice Atto: A99

Allegati: copia ottica (in formato pdf/a) della richiesta di sospensione o divieto presentata presso la cancelleria del Tribunale (la copia ottica deve recare il timbro di ricezione della cancelleria o avere in allegato la ricevuta di deposito rilasciata dalla cancelleria).

Diritti di segreteria: € 90,00

Imposta di bollo: € 65,00 (società di capitali); € 59,00 (società di persone)

IMPRESA INDIVIDUALE

Soggetto obbligato: titolare dell'impresa

Termine: nessuno

Modelli: Mod. I2 (allegato al modello di Comunicazione Unica) compilato al riquadro 31 con l'indicazione “*Deposito della richiesta al tribunale di sospensione delle azioni esecutive o cautelari ai sensi dell'art. 182 bis comma 6 L.F.*”.

Codice Atto: A99

Allegati: copia ottica (in formato pdf/a) della richiesta di sospensione o divieto presentata presso la cancelleria del Tribunale (la copia ottica deve recare il timbro di ricezione della cancelleria o avere in allegato la ricevuta di deposito rilasciata dalla cancelleria).

Diritti di segreteria: € 18,00

Imposta di bollo: € 17,50

Il Conservatore del Registro delle Imprese di Milano
(Gianfrancesco Vanzelli)

Milano, 13 settembre 2010